

COMUNE DI CASTELL'AZZARA

Via Marconi n.2, 58034 Castell'Azzara (GR)

C.F. – P.IVA 00124100538

Tel. 0564/951038 - fax. 0564/951463

<http://www.comune.castellazzara.gr.it> e-mail: protocollo@comune.castellazzara.gr.it

PEC: comune.castellazzara@postacert.toscana.it

Ufficio del Sindaco

Ordinanza sindacale n.7 del 13/08/2020

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI ART. 50 DEL D. Lgs.267/2000, RELATIVA ALL'ADOZIONE DI MISURE ECCEZIONALI VOLTE A CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 ANNULLAMENTO FIERE EDIZIONE ANNO 2020

IL SINDACO

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare l'art. 32;

CONSIDERATO che la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da Covid-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale è stata valutata come pandemia in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili e con la quale sono stati stanziati euro 5.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

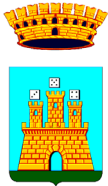
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 con la quale è stata disposta, ai sensi e per gli effetti dall'art. 24, comma 3, del decreto legislativo n. 1 del 2018, la proroga fino al 15 ottobre 2020 dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (pubblicata in GU n.190 del 30-7-2020);

VISTI il D.L. 6/2020, 23 Febbraio 2020 – Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; D.P.C.M 8 marzo 2020- Ulteriori disposizioni attuative del D. L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”; D.P.C.M. 9 marzo – recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale; D.P.C.M. 11 marzo 2020, recante ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale; D.L. 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19; D. L. 16 maggio 2020; n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica COVID-19; D.P.C.M. 17 maggio 2020 “Disposizioni attuative del D.L. 25 marzo 2020 n. 19 recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica COVID-19, e del D.L. 16 maggio 2020, n. 33 recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica COVID-19”; L. 14 luglio 2020, n. 74 – Conversione in legge, con modificazioni, del D. L. 16 maggio 2020; n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica COVID-19;

RICHIAMATA l'ordinanza n. 63 del Presidente della Regione Toscana del 08 giugno 2020 avente ad oggetto “Contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19- Ulteriori misure per la fase 2 relative a formazione, attività corsistica e commercio al dettaglio su area pubblica (Allegato 1);

PRESO atto che per quanto concerne il Commercio al dettaglio su area pubblica l'Ordinanza di cui sopra fornisce linee guida ed indicazioni operative finalizzate a incrementare l'efficacia delle misure precauzionali e di contenimento in coerenza con i principi contenuti nelle linee guida nazionali e nelle ordinanze regionali;

VISTO il D.P.C.M. del 17 maggio 2020 “Disposizioni attuative del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del D.L. 16 maggio 2020,



COMUNE DI CASTELL'AZZARA

Via Marconi n.2, 58034 Castell'Azzara (GR)

C.F. – P.IVA 00124100538

Tel. 0564/951038 - fax. 0564/951463

<http://www.comune.castellazzara.gr.it> e.mail: protocollo@comune.castellazzara.gr.it

PEC: comune.castellazzara@postacert.toscana.it

Ufficio del Sindaco

n.33 recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" che definisce la tempistica per la ripresa delle attività economiche, produttive e sociali;

VISTO il DPCM del 14 luglio 2020 ed in particolare le schede tecniche allegate allo stesso, contenenti indirizzi operativi specifici, validi per i singoli settori di attività, finalizzati a fornire uno strumento sintetico e immediato di applicazione delle misure di prevenzione e contenimento di carattere generale, per sostenere un modello di ripresa delle attività economiche e produttive compatibile con la tutela della salute di utenti e lavoratori;

VISTA la scheda allegata al suddetto DPCM riguardante il commercio al dettaglio su aree pubbliche, nella quale si stabilisce che è compito dei comuni di regolamentare secondo le linee guida fornite, lo svolgimento di mercati in modo da garantire che non si verifichino assembramenti e che sia mantenuta tra gli utenti la distanza minima di sicurezza interpersonale di un metro;

VISTO il D.P.C.M. 7 agosto 2020, di proroga delle misure anticovid, con il quale si conferma il divieto di assembramento e si conferma l'obbligo del distanziamento sociale fra le persone;

RICHIAMATA l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 57 del 17 maggio 2020 "Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Avvio fase 2", con la quale si assumono le linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive adottate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio di cui all'allegato 17 maggio 2020. In particolare visto il punto 15 nel quale è disposto che l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche (ivi compresi mercati coperti e all'aperto; mercati su strada; posteggi isolati o fuori mercato; fiere, fiere promozionali, fiere specializzate nel settore dell'antiquariato, manifestazioni commerciali a carattere straordinario; attività su area pubblica in forma itinerante; mercati dei produttori agricoli) è soggetta alla regolamentazione da parte dei Comuni che dovranno prevedere idonee misure logistiche, organizzative e di presidio per garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili per evitare il sovraffollamento dell'area mercatale ed assicurare il distanziamento sociale;

RICHIAMATA la L. R.T. 62/2018 "Codice del Commercio";

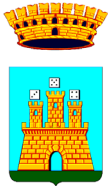
VALUTATO che, per quanto espresso nelle note richiamate, non è possibile in considerazione dell'elevato afflusso di persone e delle risorse umane a disposizione del Comune, garantire accessi scaglionati, assicurare il distanziamento sociale ed evitare il sovraffollamento, preservando così la tutela della salute delle persone come richiesto dai protocolli nazionali e regionali, per lo svolgimento delle fiere delle Merci 22 agosto in Castell'Azzara capoluogo, la fiera dell'11 Settembre nella frazione di Selvena e quella del 25 Settembre del Capoluogo;

TENUTO conto inoltre che il notevole afflusso di persone che si sta verificando nel mese di agosto nel paese di Castell'Azzara e che l'organizzazione del servizio Polizia Municipale non consentono, in questo momento di emergenza epidemiologica, di effettuare controlli per evitare assembramenti in concomitanza e nei luoghi della fiera, che si presume possa richiamare - come nelle precedenti edizioni - un numero di visitatori assai elevato;

RITENUTO che, in relazione alle descritte circostanze, ricorrono le condizioni di necessità ed urgenza che giustificano l'adozione di misure eccezionali volte a ridurre il rischio di contagio e contenere la diffusione epidemiologica;

RITENUTO che il potere di ordinanza comunale ai fini dell'adozione di misure più restrittive di quelle statali e regionali rigorosamente funzionali alla tutela della salute trovi fondamento nell'art. 32 della L. 833/1978;

VISTO l'art 50 c. 5 del D.Lgs. 18/08/200, n. 267, che assegna al Sindaco, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica, la competenza ad adottare provvedimenti contingibili ed urgenti;



COMUNE DI CASTELL'AZZARA

Via Marconi n.2, 58034 Castell'Azzara (GR)

C.F. – P.IVA 00124100538

Tel. 0564/951038 - fax. 0564/951463

<http://www.comune.castellazzara.gr.it> e.mail: protocollo@comune.castellazzara.gr.it

PEC: comune.castellazzara@postacert.toscana.it

Ufficio del Sindaco

ORDINA

per le motivazioni di cui in premessa, l'ANNULLAMENTO PER L'ANNO 2020 DELLE FIERE:

- DEL 22 AGOSTO CASTELL'AZZARA
- DELL'11 SETTEMBRE SELVENA
- DEL 25 SETTEMBRE CASTELL'AZZARA

DISPONE

1. che il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito dell'Ente nella HOME PAGE e ne venga data la massima informazione alla cittadinanza;
2. che sia data comunicazione :
all'Ufficio Territoriale del Governo di Grosseto Prefettura
al Comando Stazione Carabinieri di Castell'Azzara
al Comando Compagnia Carabinieri di Pitigliano

AVVISA

che i trasgressori saranno assoggettati alle sanzioni previste dalle vigenti norme di legge;
che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana con sede in Firenze nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 o entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio in via straordinaria al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

IL SINDACO
Maurizio Coppi